

Statuto

Vigente	SCHEMA DI STATUTO	ADEGUATO
PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO	PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO	PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO
Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede 1. Il "Fondo Pensione per il personale della Deutsche Bank S.p.A.", di cui al Preambolo, è di seguito denominato "Fondo". 2. Ai fini del presente Statuto s'intendono per: a) "Decreto": il Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; b) "Banca": la Deutsche Bank S.p.A.; c) "Azienda" o "aziende": indifferentemente la Banca e gli altri datori di lavoro associati al Fondo; d) "Aderenti": i dipendenti delle aziende associate che hanno aderito al Fondo; e) "Soggetti fiscalmente a carico": i soggetti per i quali l'aderente e/o gli altri soggetti destinatari indicati all'art. 5 che sono in fase di accumulo sostengono una contribuzione al Fondo ai sensi dell'art. 8, comma 5, del Decreto; f) "Iscritti": congiuntamente gli aderenti, i soggetti fiscalmente a carico e gli altri soggetti destinatari indicati all'art. 5 del presente Statuto che sono in fase di accumulo; g) "Pensionati": gli ex iscritti ed i loro superstiti o beneficiari, in quanto fruiscano di rendita erogata in regime di convenzione assicurativa; h) "Fonte istitutiva" della forma pensionistica complementare attuata dal Fondo: i contratti e gli	Art. 1 - Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti 1. È costituito il "Fondo Pensione ...", in forma abbreviata "Fondo Pensione ..." (di seguito "Fondo") in attuazione dell'accordo/contratto stipulato in data ... tra ... e ...; dell'accordo/contratto stipulato in data ... tra ... (di seguito "fonti istitutive").	Art. 1 - Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti 1. È costituito il "Fondo Pensione per il personale della Deutsche Bank S.p.A.", in forma abbreviata "Fondo Pensione DB" (di seguito "Fondo") in attuazione degli accordi tempo per tempo sottoscritti dalle parti della fonte istitutiva (di seguito "fonti istitutive"). 2. Ai fini del presente Statuto s'intendono per: a) "Decreto": il Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; b) "Banca": la Deutsche Bank S.p.A.; c) "Azienda" o "aziende": indifferentemente la Banca e gli altri datori di lavoro associati al Fondo; d) "Aderenti": i dipendenti delle aziende associate che hanno aderito al Fondo; e) "Soggetti fiscalmente a carico": i soggetti per i quali l'aderente e/o gli altri soggetti destinatari indicati all'art. 5 che sono in fase di accumulo sostengono una contribuzione al Fondo ai sensi dell'art. 8, comma 5, del Decreto; f) "Iscritti": congiuntamente gli aderenti, i soggetti fiscalmente a carico e gli altri soggetti destinatari indicati all'art. 5 del presente Statuto che sono in fase di accumulo; g) "Pensionati": gli ex iscritti ed i loro superstiti o beneficiari, in quanto fruiscano di rendita erogata in regime di convenzione assicurativa; h) "Fonte istitutiva" della forma pensionistica complementare attuata dal Fondo: i contratti e gli

Vigente	SCHEMA DI STATUTO	ADEGUATO
accordi collettivi aziendali sottoscritti dalle aziende e dai competenti organismi sindacali di Organizzazioni Sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, facenti parte come tali, del contratto integrativo aziendale.		accordi collettivi aziendali sottoscritti dalle aziende e dai competenti organismi sindacali di Organizzazioni Sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, facenti parte come tali, del contratto integrativo aziendale.
	2. Inel caso in cui operino nei confronti del Fondo disposizioni normative o contrattuali che determinano l'introduzione del contributo a carico del datore di lavoro: il Fondo è anche destinatario di contributi a carico del datore di lavoro che generano l'adesione al Fondo, e.d. "contributi contrattuali". L'indicazione della fonte, contrattuale o normativa, che li ha introdotti e l'ambito dei lavoratori a cui la stessa si applica è indicato nella Nota Informativa del Fondo.	
3. Il Fondo ha durata sino al 31 dicembre 2100, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui all'art. 38.	3. Il Fondo ha durata fino a ... [in alternativa: illimitata], fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui all'art. 38.	3.2. Il Fondo ha durata sino fino al 31 dicembre 2100, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui all'art. 38.
4. Il Fondo ha sede legale in Milano presso la sede sociale della Banca.	4. Il Fondo ha sede in ... [indicare il Comune].	4.3. Il Fondo ha sede legale in Milano presso la sede sociale della Banca.
	5. L'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Fondo è ... [indicare l'indirizzo PEC attivato dal Fondo].	4. L'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Fondo è fondopensione.dbb@actaliscentymail.it
Art. 2 - Forma giuridica	Art. 2 - Forma giuridica	Art. 2 - Forma giuridica
1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta con personalità giuridica a norma del Codice Civile ed è iscritto all'Albo tenuto dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, di seguito denominata "COVIP".	1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta [in alternativa: non riconosciuta] ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il numero ... [indicare il numero di iscrizione all'Albo].	1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta con personalità giuridica a norma del Codice Civile ed è iscritto all'Albo tenuto dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, di seguito denominata "COVIP" COVIP con il numero 1056.
Art. 3 - Scopo	Art. 3 - Scopo	Art. 3 - Scopo
1. Il Fondo ha lo scopo di consentire ai destinatari di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo	1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli	1. Il Fondo ha lo scopo di consentire ai destinatari agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo

Vigente	SCHEMA DI STATUTO	ADEGUATO
interesse dei destinatari, e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare e dal presente Statuto. Il Fondo non ha scopo di lucro.	aderenti e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare tempo per tempo vigente. Il Fondo non ha scopo di lucro.	interesse dei destinatari degli aderenti, e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare e dal presente Statuto tempo per tempo vigente. Il Fondo non ha scopo di lucro.
PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO	PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO	PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO
Art. 4 - Regime della forma pensionistica	Art. 4 - Regime del Fondo	Art. 4 - Regime della forma pensionistica del Fondo
1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.	1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.	1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.
Art. 5 – Destinatari	Art. 5 - Destinatari e tipologie di adesione	Art. 5 - Destinatari e tipologie di adesione
Possono associarsi al Fondo: 1. I destinatari del regime di previdenza complementare attuato dal Fondo: a) I Dipendenti delle aziende associate con contratto di lavoro subordinato - anche a tempo determinato - assoggettato alla normativa di legge italiana che aderiscono al Fondo; b) I Dipendenti delle aziende associate che aderiscono con conferimento tacito del TFR; c) I soggetti fiscalmente a carico degli iscritti; d) Gli iscritti che, pur avendo perso i requisiti di adesione, decidono di mantenere la propria posizione individuale presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione;	[Definire l'ambito dei destinatari in coerenza con le previsioni contenute nelle fonti istitutive. <i>Riportare, inoltre, le diverse modalità di adesione al Fondo: adesione esplicita, adesione tacita e, se presente, adesione contrattuale. Precipare che sono beneficiari i soggetti che percepiscono le prestazioni pensionistiche.</i> <i>Resta nella discrezionalità del Fondo valutare se consentire l'associazione delle imprese/commitenti dalle quali dipendono i lavoratori aderenti al Fondo e l'adesione dei soggetti fiscalmente a carico degli aderenti e dei beneficiari]</i>	1. I destinatari del regime di previdenza complementare attuato dal Fondo sono: a) I Dipendenti delle aziende imprese associate con contratto di lavoro subordinato - anche a tempo determinato - assoggettato alla normativa di legge italiana che aderiscono in forma esplicita al Fondo; b) I Dipendenti delle aziende imprese associate che aderiscono con conferimento tacito del TFR; c) I soggetti fiscalmente a carico degli iscritti aderenti che sono in fase di accumulo; d) Gli iscritti aderenti che, pur avendo perso i requisiti di adesione, decidono di mantenere la propria posizione individuale presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione; Sono beneficiari i soggetti che percepiscono le prestazioni pensionistiche.
2. la Banca e le Società od altri soggetti giuridici controllati dalla Banca o appartenenti al Gruppo		2. Possono associarsi al Fondo la Banca e le Società od altri soggetti giuridici controllati dalla Banca o

Vigente	SCHEMA DI STATUTO	ADEGUATO
Deutsche Bank AG ed operanti in Italia, previa comunicazione al Fondo, mediante raccomandata A/R, della delibera di associazione assunta dai competenti organi aziendali.		appartenenti al Gruppo Deutsche Bank AG ed operanti in Italia, previa comunicazione al Fondo, mediante raccomandata A/R, della delibera di associazione assunta dai competenti organi aziendali.
3. L'azienda che perda i requisiti di cui al precedente comma 2, decade dall'associazione al Fondo con effetto al termine del sesto mese successivo a quello in cui la perdita dei requisiti si è verificata.		3. L' azienda impresa che perda i requisiti di cui al precedente comma 2, decade dall'associazione al Fondo con effetto al termine del sesto mese successivo a quello in cui la perdita dei requisiti si è verificata.
Art. 6 – Scelte di investimento	Art. 6 – Scelte di investimento	Art. 6 – Scelte di investimento
1. Il Fondo è strutturato, secondo una gestione multicomparto, in almeno n. 2 comparti differenziati per caratteristiche, profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli iscritti una adeguata possibilità di scelta. La Nota informativa descrive le caratteristiche dei comparti e i diversi profili di rischio e rendimento.	1. Il Fondo è strutturato secondo una gestione multicomparto che prevede comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli aderenti una adeguata possibilità di scelta. [eventuale: È prevista la possibilità di aderire ad un profilo di investimento caratterizzato da combinazioni di comparti predefinite.] [eventuale: È prevista la possibilità di aderire ad un profilo life cycle, che prevede il passaggio automatico tra comparti o combinazioni di comparti in funzione dell'età]. La politica di investimento relativa a ciascun comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili di rischio e rendimento sono descritti nella Nota informativa. La Nota informativa descrive le caratteristiche del/i profilo/i di investimento caratterizzato/i da combinazioni di comparti predefinite] [eventuale: La Nota informativa descrive, inoltre, le caratteristiche del profilo life cycle].	1. Il Fondo è strutturato, secondo una gestione multicomparto, in almeno n. 2 che prevede comparti differenziati per caratteristiche , profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli iscritti aderenti una adeguata possibilità di scelta. È prevista la possibilità di aderire ad un profilo life cycle, che prevede il passaggio automatico tra comparti o combinazioni di comparti in funzione dell'età. La politica di investimento relativa a ciascun comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili di rischio e rendimento sono descritti nella Nota informativa. La Nota informativa descrive, inoltre, le caratteristiche del profilo life cycle.

79AB1

FIRST/CISC

UNISIN

FISAC

Pag. 4 | 55

OLCA

Vigente	SCHEMA DI STATUTO	ADEGUATO
2. E' inoltre previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al successivo comma. In caso di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) la porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota Informativa, salvo diversa scelta dell'iscritto, questi può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.	2. È previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente. Tale comparto è individuato nella Nota informativa. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al comma 3.	2. E' inoltre previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente. Tale comparto è individuato nella Nota informativa. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al successivo comma 3. In caso di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) la porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota Informativa, salvo diversa scelta dell'iscritto, questi può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.
3. L'iscritto, all'atto dell'adesione sceglie il/i comparto/i in cui far confluire i versamenti contributivi. In caso di mancata scelta si intende attivata l'opzione verso il comparto garantito di cui al comma 2 che precede o, in mancanza, verso il comparto più prudentiale. L'iscritto può successivamente variare il/i comparto/i nel rispetto del periodo minimo di permanenza di almeno un anno.	3. <i>[nel caso in cui il Fondo intenda consentire l'adesione ad una pluralità di comparti]:</i> L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi, <i>[eventuale: ovvero il profilo di investimento caratterizzato da combinazioni di comparti predefinite]</i> <i>[eventuale: ovvero il profilo life cycle]</i> con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. In caso di mancata scelta si intende attivata l'opzione verso il comparto <i>[eventuale: il profilo di investimento/il profilo life cycle]</i> identificato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione, ovvero dall'ultima riallocazione. In questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate	3. L'iscritto, L'aderente, all'atto dell'adesione sceglie il/i comparto/i uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi, ovvero il profilo life cycle con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. In caso di mancata scelta si intende attivata l'opzione verso il comparto garantito di cui al comma 2 che precede o, in mancanza, verso il comparto più prudentiale identificato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'iscritto, L'aderente può successivamente variare il/i comparto/i inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti nel rispetto del periodo minimo di permanenza di almeno un anno dall'iscrizione, ovvero dall'ultima riallocazione. In questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate

Vigente	SCHEMA DI STATUTO	ADEGUATO
4. La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate nonché della ripartizione strategica delle attività.	all'atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell'aderente. 4. fin alternativa, nel caso in cui il Fondo intenda consentire l'adesione ad un solo comparto: L'aderente all'atto dell'adesione sceglie il comparto in cui far confluire i versamenti contributivi eventuale: ovvero un profilo di investimento caratterizzato da combinazioni di comparti predefinite eventuale: ovvero il profilo life cycle. In caso di mancata scelta si intende attivata l'opzione verso il comparto fin alternativa: verso un profilo di investimento caratterizzato da combinazioni di comparti predefinite fin alternativa: verso il profilo life cycle identificato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza di almeno un anno.	all'atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell'aderente. 4. La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate nonché della ripartizione strategica delle attività.
5. Alle somme liquide depositate presso la Banca vengono praticate condizioni non inferiori a quelle stabilite dalla Banca stessa per i suoi Dipendenti.		5. Alle somme liquide depositate presso la Banca vengono praticate condizioni non inferiori a quelle stabilite dalla Banca stessa per i suoi Dipendenti.
6. I titoli del Fondo vengono custoditi ed amministrati gratuitamente dalla Banca.		6. I titoli del Fondo vengono custoditi ed amministrati gratuitamente dalla Banca.
7. Le Aziende associate effettuano gratuitamente le operazioni del Fondo Pensione, salvi gli oneri fiscali nonché la ripetizione dei costi vivi da esse sostenuti nei confronti di soggetti di cui non siano controllanti.		7. Le Aziende associate effettuano gratuitamente le operazioni del Fondo Pensione, salvi gli oneri fiscali nonché la ripetizione dei costi vivi da esse sostenuti nei confronti di soggetti di cui non siano controllanti.
Art. 7 - Spese	Art. 7 - Spese	Art. 7 - Spese
1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese direttamente o indirettamente a carico dell'aderente: a) in cifra fissa prelevata dalle contribuzioni nella misura prevista dalla fonte istitutiva (attualmente, l'accordo sindacale del 22 luglio 2010), a copertura degli oneri della gestione amministrativa secondo	1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese: a) eventuale spese da sostenere all'atto dell'adesione: un costo "una tantum" in cifra fissa a carico dell'aderente fin alternativa: dell'aderente e del datore di lavoro; in alternativa: del solo datore di lavoro b) spese relative alla fase di accumulo:	1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese direttamente o indirettamente a carico dell'aderente: a) spese relative alla fase di accumulo: a.1) direttamente a carico dell'aderente in cifra fissa prelevata dalle contribuzioni nella misura

Vigente	SCHEMA DI STATUTO	ADEGUATO
l'ammontare definito annualmente dal Consiglio di amministrazione sulla base di apposito preventivo di spesa; b) in percentuale del patrimonio del singolo comparto, per gli oneri di gestione del comparto stesso; c) costi relativi alla fase di erogazione delle rendite, come definiti nell'inerente convenzione con la Compagnia Assicuratrice. d) costi relativi alle prestazioni assicurative accessorie di cui all'art. 13 bis	b.1.) [eventuale] direttamente a carico dell'aderente <i>[in alternativa: dell'aderente e del datore di lavoro; in alternativa: del solo datore di lavoro]:</i> i. [eventuale] in cifra fissa ii. <i>[in alternativa]</i> in % dei contributi versati comprensivi di ... (es. quota a carico del datore di lavoro, quota a carico del lavoratore, TFR, contribuzioni volontarie, etc.) b.2.) indirettamente a carico dell'aderente in % del patrimonio del Fondo [o, per i fondi multicomparto: del singolo comparto]. e) [eventuale] spese in cifra fissa a carico dell'aderente collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi: e.1) [eventuale] in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare; e.2) [eventuale] in caso di scatto della posizione individuale; e.3) [eventuale] in caso di anticipazione; e.4) [eventuale] in caso di modifica della percentuale di allocazione dei versamenti contributivi futuri tra i comparti; e.5) [eventuale] riallocazione della posizione individuale tra i comparti previsti dal Fondo/combinazioni predefinite/profilo life cycle. d) spese relative alla fase di erogazione delle rendite. e) <i>[eventuale]</i> spese e premi relativi alle prestazioni accessorie f) <i>[eventuale]</i> spese in cifra fissa relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) dirette alla copertura dei relativi oneri	prevista dalle e fonti istitutive e (attualmente, l'accordo sindacale del 22 luglio 2010), a copertura degli oneri della gestione amministrativa secondo l'ammontare definito annualmente dal Consiglio di amministrazione sulla base di apposito preventivo di spesa. b) a.2) indirettamente a carico dell'aderente in percentuale % del patrimonio del singolo comparto, per gli oneri di gestione del comparto stesso; e) b) costi spese relative alla fase di erogazione delle rendite, come definiti nell'inerente convenzione con la Compagnia Assicuratrice. d) c) costi eventuali spese e premi relativi alle prestazioni assicurative accessorie; di cui all'art. 13 bis d) spese in cifra fissa relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi. 2- Inoltre, per i destinatari di cui alle lettere c) e d) dell'art. 5, compresi i casi di cui all'art. 8, comma 9, l'iscrizione al Fondo comporta direttamente o indirettamente le seguenti spese: a) per la gestione amministrativa della propria posizione con un costo in cifra fissa annualmente stabilito dal Consiglio anche in modo differenziato; b) per la gestione amministrativa delle anticipazioni di cui all'art. 13 relative ai soggetti di cui al punto a);

Vigente	SCHEMA DI STATUTO	ADEGUATO
	amministrativi [riportare di seguito le singole voci di spesa].	c) indirettamente a carico dell'aderente in percentuale % del patrimonio del singolo comparto, per gli oneri di gestione del comparto stesso; d) costi spese relative alla fase di erogazione delle rendite, come definiti nell'inerente convenzione con la Compagnia Assicuratrice; e) costi eventuali spese e premi relativi alle prestazioni assicurative accessorie di cui all'art. 13 bis; f) spese in cifra fissa relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (RITA) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi.
2. Per i destinatari di cui alle lettere c) e d) dell'art. 5, compresi i casi di cui all'art. 8, comma 9, l'iscrizione al Fondo comporta direttamente o indirettamente le seguenti spese: a) per la gestione amministrativa della propria posizione con un costo in cifra fissa annualmente stabilito dal Consiglio anche in modo differenziato; b) per la gestione amministrativa delle anticipazioni di cui all'art. 13 relative ai soggetti di cui al punto a); c) in percentuale del patrimonio del singolo comparto, per gli oneri di gestione del comparto stesso; d) costi relativi alla fase di erogazione delle rendite, come definiti nell'inerente convenzione con la Compagnia Assicuratrice; e) costi relativi alle prestazioni assicurative accessorie di cui all'art. 13 bis; f) spese relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (RITA) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi.	2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma 1 sono riportati nella Nota informativa. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.	2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma 1 sono riportati nella Nota informativa. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.

Vigente	SCHEMA DI STATUTO	ADEGUATO
3. Le spese ed i costi di cui ai commi precedenti sono evidenziati nella Nota informativa.		3. Le spese ed i costi di cui ai commi precedenti sono evidenziati nella Nota informativa.
4. Il Consiglio di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e costi e li indica nella Nota informativa.		4. Il Consiglio di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e costi e li indica nella Nota informativa.
5. Il Consiglio di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli iscritti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli iscritti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo, e li indica nel bilancio, nella Nota informativa e nella comunicazione periodica.	3. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo e li indica nel bilancio e nella Nota informativa.	5.3. Il Consiglio-L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli iscritti-aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli iscritti-aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo, e li indica nel bilancio, e nella Nota informativa e nella comunicazione periodica.
PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI	PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI	PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI
Art. 8 – Finanziamento/Contribuzione	Art. 8 – Contribuzione	Art. 8 - Finanziamento Contribuzione
1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante: i contributi a carico del lavoratore; i contributi del datore di lavoro; il TFR maturando.	1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.	1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante: il versamento di contributi a carico del lavoratore, i contributi del datore di lavoro, e attraverso il conferimento del TFR maturando. o il solo conferimento del TFR maturando.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle aziende e dei lavoratori è stabilita dalla fonte istitutiva in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del Decreto. Attualmente tali misure sono le seguenti: - Per i lavoratori iscritti alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 124/1993 a forme pensionistiche complementari risultanti già istituite alla data di entrata in vigore della L. n. 421/1992 (c.d. "vecchi iscritti") la contribuzione commisurata alla retribuzione imponibile ai fini dell'Assicurazione Generale Obbligatoria percepita sino alla liquidazione	2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalle fonti istitutive in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati dall'art. 8, comma 2, del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito "Decreto").	2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle aziende imprese e dei lavoratori aderenti può essere è stabilita dalle fonti istitutive in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito "Decreto"). Attualmente tali misure sono le seguenti: - Per i lavoratori iscritti aderenti alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 124/1993 a forme pensionistiche complementari risultanti già istituite alla data di entrata in vigore della L. n. 421/1992 (c.d. "vecchi iscritti") la contribuzione commisurata alla retribuzione imponibile ai fini dell'Assicurazione

Vigente	SCHEMA DI STATUTO	ADEGUATO
delle competenze di fine rapporto da parte dell'Azienda, non può essere inferiore: a) a carico del lavoratore aderente: allo 0,5%; b) a carico dell'azienda: al 5,5%; - per gli altri lavoratori (c.d. "nuovi iscritti") la contribuzione, commisurata alla retribuzione assunta per il calcolo del TFR percepita sino alla liquidazione delle competenze di fine rapporto da parte della Banca, non può essere inferiore: a) a carico del lavoratore aderente: allo 0,5%; b) a carico dell'azienda: al 2,5% per i lavoratori aderenti con rapporto di lavoro a tempo determinato; al 6% per gli altri lavoratori aderenti di cui al presente comma. A carico delle aziende, inoltre, un contributo annuale in cifra fissa come stabilito dalla fonte istitutiva (attualmente, l'accordo sindacale del 22 luglio 2010).		Generale Obbligatoria percepita sino alla liquidazione delle competenze di fine rapporto da parte dell'Azienda, non può essere inferiore: a) a carico del lavoratore aderente: allo 0,5%; b) a carico dell'azienda: al 5,5%; - per gli altri lavoratori (c.d. "nuovi iscritti") la contribuzione, commisurata alla retribuzione assunta per il calcolo del TFR percepita sino alla liquidazione delle competenze di fine rapporto da parte della Banca, non può essere inferiore: a) a carico del lavoratore aderente: allo 0,5%; b) a carico dell'azienda: al 2,5% per i lavoratori aderenti con rapporto di lavoro a tempo determinato; al 6% per gli altri lavoratori aderenti di cui al presente comma. A carico delle aziende imprese, inoltre, un contributo annuale in cifra fissa come stabilito dalle fonti istitutive (attualmente, l'accordo sindacale del 22 luglio 2010).
	3. [eventuale] Nel caso di adesioni contrattuali di cui all'art. 5, comma ..., la misura della contribuzione è indicata dalla fonte di riferimento e riportata nella Nota informativa, nella quale è indicato anche il comparto a cui affluiscono i contributi contrattuali. Qualora l'aderente contrattuale esprima la volontà di versare il contributo a proprio carico di cui al comma 2, in aggiunta al contributo contrattuale, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro e, ove previsto, il versamento del TFR.	
	4. [eventuale, nel caso di fondi pensione negoziali territoriali]: Per i lavoratori dipendenti che, successivamente all'adesione, siano destinatari dei contributi di cui all'art. 1, comma 171, primo periodo,	

Vigente	SCHEMA DI STATUTO	ADEGUATO
3. Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota informativa, l'iscritto determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico, secondo le modalità previste dalla fonte istitutiva per quanto riguarda le contribuzioni effettuate tramite il datore di lavoro.	5. Ferme restando le misure minime di cui al comma 2, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.	3. Ferme restando le predette misure minime di cui al comma 2 , riportate nella Nota informativa, l'iscritto l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico, secondo le modalità previste dalla fonte istitutiva per quanto riguarda le contribuzioni effettuate tramite il datore di lavoro.
4. E' prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota informativa.	6. È prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, riportati nella Nota informativa. in alternativa, nel caso in cui le fonti istitutive prevedono la possibilità di destinare anche una quota del TFR. È prevista la destinazione al Fondo del TFR maturando in misura integrale o parziale sulla base delle previsioni delle fonti istitutive, secondo quanto riportato nella Nota informativa. È comunque consentito al lavoratore di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al Fondo.	4. È prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, riportati nella Nota informativa.
5. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.	7. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro di cui al comma 2 [eventuale, nel caso di adesione contrattuale: ad eccezione del versamento del contributo contrattuale previsto dalla fonte di riferimento], salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.	5. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro di cui al comma 2, salvo diversa volontà degli stessi . Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.

Vigente	SCHEMA DI STATUTO	ADEGUATO
6. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando l'eventuale versamento del TFR maturando al Fondo. E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.	8. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. La sospensione della contribuzione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.	6. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando l'eventuale il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. La sospensione della contribuzione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
7. Nel caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto a retribuzione, fermo restando il diritto alla eventuale prosecuzione volontaria della contribuzione al Fondo a carico dell'aderente, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione del Fondo e riportati nella Nota informativa, restano sospese, sino al termine del periodo di sospensione, gli obblighi contributivi di cui al precedente punto.		7. Nel caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto a retribuzione, fermo restando il diritto alla eventuale prosecuzione volontaria della contribuzione al Fondo a carico dell'aderente, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione del Fondo e riportati nella Nota informativa, restano sospese sospesi, sino al termine del periodo di sospensione, gli obblighi contributivi di cui al precedente punto.
8. La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 12 del Decreto (così detta contribuzione da abbuoni), secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di amministrazione del Fondo e riportati nella Nota informativa.	9. <i>Leventuale, nel caso sia prevista l'adesione di fiscalmente a carico</i>: La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 12, del Decreto (c.d. contribuzione da abbuoni).	8. La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 12 del Decreto (c.d. così detta contribuzione da abbuoni), secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di amministrazione del Fondo e riportati nella Nota informativa.
9. Il lavoratore può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza ovvero in caso di adesione al fondo di solidarietà, a condizione che, alla data del pensionamento, ovvero della data di decorrenza dell'assegno straordinario del fondo di solidarietà, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.	10. L'aderente può decidere di proseguire la propria contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.	9. Il lavoratore L'aderente può decidere di proseguire la propria contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal nel regime obbligatorio di appartenenza ovvero in caso di adesione al fondo di solidarietà, a condizione che, alla data del pensionamento, — — ovvero della data di decorrenza dell'assegno straordinario del fondo di solidarietà, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

Vigente	SCHEMA DI STATUTO	ADEGUATO
10. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite dal Consiglio di amministrazione con apposita regolamentazione. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.	11. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione del Fondo. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.	10. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione dal Consiglio di amministrazione del Fondo. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.
11. Le modalità e la misura minima della contribuzione versata nell'interesse o direttamente a carico dei soggetti di cui alla lettera c) dell'art. 5, ovvero degli altri soggetti di cui alla lettera d) del medesimo art. 5 che decidano di proseguire la contribuzione al Fondo (compresi i casi di cui all'art. 8, comma 9), saranno definite dal Consiglio di amministrazione del Fondo e riportate nella Nota informativa.		11. Le modalità e la misura minima della contribuzione versata nell'interesse o direttamente a carico dei soggetti di cui alla lettera c) dell'art. 5, ovvero degli altri soggetti di cui alla lettera d) del medesimo art. 5 che decidano di proseguire la contribuzione al Fondo (compresi i casi di cui all'art. 8, comma 9), saranno definite dal Consiglio di amministrazione del Fondo e riportate nella Nota informativa.
Art. 9 - Determinazione della posizione individuale	Art. 9 - Determinazione della posizione individuale	Art. 9 - Determinazione della posizione individuale
1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.	1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.	1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese di cui all'art. 7, commi 1 e 2 e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie ivi previste.	2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 7, comma 1, lettere ..., <i>[nel caso in cui siano previste prestazioni accessorie: e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressemente esplicitate]</i>.	2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente di cui all'art. 7, comma 1 e 2, lettere ..., e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie ivi previste espressemente esplicitate.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.	3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.	3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.

Vigente	SCHEMA DI STATUTO	ADEGUATO
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.	4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.	4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; peraltro le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.	5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.	5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.
	6. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 10, 12 e 13 è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.	6. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 10, 12 e 13 è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.
	7. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'aderente.	7. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'aderente.
Art. 10 – Prestazioni pensionistiche	Art. 10 - Prestazioni pensionistiche	Art. 10 - Prestazioni pensionistiche
1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'iscritto che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 9 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente	1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il	1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il

Vigente	il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.	il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
SCHEMA DI STATUTO	diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 10 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.	diritto a una pensione complementare e che si sposti in un altro Stato membro dell'Unione europea. L'iscritto —L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 9 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.	2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.	2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
3. L'iscritto, che abbia cessato l'attività lavorativa ed abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.	3. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.	3. L'iscritto L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5-anni il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
4. L'iscritto, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi ed abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 3 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età	4. L'aderente che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al comma 3 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di	4. L'iscritto L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 ventiquattro mesi ed abbia maturato 5-anni il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al comma 3 con un anticipo massimo di 10 dieci anni rispetto alla data di





Fabi

FIRST/ASL



UNISA



FUSE

ULCA




Vigente	SCHEMA DI STATUTO	ADEGUATO
anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.	maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.	maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
	5. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.	5. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.
5. Nel corso dell'erogazione della RITA l'iscritto può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.	6. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.	65. Nel corso dell'erogazione della RITA l'iscritto , l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.
6. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'iscritto ha facoltà di richiederne, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.	7. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha facoltà di richiederne, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui agli artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.	76. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'iscritto l'aderente ha facoltà di richiederne, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui agli artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.
7. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale	8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.	87. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.
8. L'iscritto ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua a favore dell'iscritto, senza reversibilità, il 70 per cento della posizione individuale maturata, risulti inferiore al	9. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per	8. 9. L'iscritto L'aderente, ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell' iscritto-aderente, senza reversibilità , il 70 per

Vigente	SCHEMA DI STATUTO	ADEGUATO
50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'iscritto può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.	cento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.	cento della posizione individuale maturata, risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della la legge 8 agosto 1995, n. 335, l'iscritto l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
9. L'iscritto che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare sotto forma di capitale.	10. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.	9-10. L'iscritto L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della la legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare sotto forma di in capitale .
10. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.	11. Le prestazioni pensionistiche, in capitale e rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.	10-11. Le prestazioni pensionistiche, in capitale e rendita , sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
11. L'iscritto che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 6 e 7.	12. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 5, 6.	11-12. L'iscritto L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 5, 6 e 7 .
Norme transitorie		Norme transitorie
1. Limiti alla liquidazione in forma di capitale a) Per gli ex Aderenti che risultino iscritti al Fondo da data anteriore al 31 dicembre 1990, la liquidazione della prestazione pensionistica in forma di capitale non può eccedere l'importo risultante dalla rivalutazione annuale, ai tassi indicati nella tabella allegata allo Statuto in vigore al 31 dicembre 1990, dei contributi		1. Limiti alla liquidazione in forma di capitale a) Per gli ex Aderenti che risultino iscritti al Fondo da data anteriore al 31 dicembre 1990, la liquidazione della prestazione pensionistica in forma di capitale non può eccedere l'importo risultante dalla rivalutazione annuale, ai tassi indicati nella tabella allegata allo Statuto in vigore al 31 dicembre 1990,

Vigente	SCHEMA DI STATUTO	ADEGUATO
imputati a conti intestati al suo nome sino al tutto il 1990, oltre ai contributi versati dal gennaio 1991 ed ai rendimenti accreditati, generati dagli stessi; b) nel caso che l'ex aderente di cui alla lettera a) eserciti l'opzione contemplata al comma 5 dell'art. 10 in misura parziale, la percentuale corrispondente alla quota liquidabile sotto forma di capitale è riferita all'importo determinato ai sensi della lettera a) della presente norma transitoria.		dei contributi imputati a conti intestati al suo nome sino al tutto il 1990, oltre ai contributi versati dal gennaio 1991 ed ai rendimenti accreditati, generati dagli stessi; b) nel caso che l'ex aderente di cui alla lettera a) eserciti l'opzione contemplata al comma 9 dell'art. 10 in misura parziale, la percentuale corrispondente alla quota liquidabile sotto forma di capitale è riferita all'importo determinato ai sensi della lettera a) della presente norma transitoria.
Art. 11 - Erogazione della rendita 1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni. 2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.	Art. 11 - Erogazione della rendita 1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni. 2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto dell'eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.	Art. 11 - Erogazione della rendita 1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla la normativa tempo per tempo disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del al D decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni. 2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto dell'eventuale quota di prestazione da erogare in sotto forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata. 3. Il Fondo può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia. L'aderente può richiedere comunque l'erogazione della rendita in una delle tipologie indicate nella Nota informativa.
3. Il Fondo può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia.	3. L'aderente può richiedere comunque l'erogazione della rendita in una delle tipologie indicate nella Nota informativa.	3. Il Fondo può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia. L'aderente può richiedere comunque l'erogazione della rendita in una delle tipologie indicate nella Nota informativa.

FA84

First/Clc

UNISIN

Fuc

Ulca

Vigente	SCHEMA DI STATUTO	ADEGUATO
Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale 1. L'iscritto può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo, ai sensi dell'art. 14, comma 6, del Decreto. 2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, il lavoratore aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può: a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa; b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, incluso il ricorso al fondo di solidarietà;	Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale 1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo. 2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo può: a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa; b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;	Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale 1. L'iscritto L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo, ai sensi dell'art. 14, comma 6, del Decreto. 2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, il lavoratore l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può: a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa; b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 dodici mesi e non superiore a 48 quarantotto mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, incluso il ricorso al fondo di solidarietà, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. d) riscattare fino all'intera posizione individuale maturata con una percentuale minima del 10% della stessa ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto. Il riscatto parziale può essere esercitato -una sola volta	c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi; d) riscattare, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del Decreto, l'intera posizione individuale maturata eventuale ovvero riscattare fino all'intera posizione individuale [in alternativa: nella misura del ...]. Il	c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 quarantotto mesi; d) riscattare, ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto, fino all'intera posizione individuale maturata con una percentuale minima del 10% della stessa ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto. Il riscatto parziale

Vigente	SCHEMA DI STATUTO	ADEGUATO
l'anno- gratuitamente per le prime due volte e, per le successive, con un costo a carico dell'iscritto stabilito dal Consiglio di Amministrazione; e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione, assumendo a proprio carico le spese della gestione amministrativa nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.	riscatto parziale può essere esercitato una sola volta [in alternativa: per non più di ... volte] in relazione a uno stesso rapporto di lavoro]; e) mantenere la posizione individuale in gestione presso il Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto. Nell'ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).	può essere esercitato una sola volta l'anno, gratuitamente per le prime due volte e, per le successive, con un costo a carico dell'iscritto aderente stabilito dal Consiglio di Amministrazione in relazione a uno stesso rapporto di lavoro; e) mantenere la posizione individuale accantonata in gestione presso il Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione, assumendo a proprio carico le spese della gestione amministrativa nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto aderente. Nell'ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).
3. In caso di decesso dell'iscritto prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.	3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.	3. In caso di decesso dell'iscritto aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dagli eredi dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.	4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.	4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'iscritto	5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte	5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'iscritto

Vigente	SCHEMA DI STATUTO	ADEGUATO
con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta; l'importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.	del'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di ... giorni [in alternativa: ... mesi] decorrente dalla ricezione della richiesta [il termine massimo deve essere strettamente correlato con le esigenze amministrative del Fondo per l'espletamento della pratica e, in ogni caso, non deve essere superiore a sei mesi]. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.	aderente con tempestività e comunque entro non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta: l'importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. Le modalità per la liquidazione e riscatto sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione e riportate nella Nota informativa.
6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo. Le modalità per la liquidazione e riscatto sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione e riportate nella Nota informativa.	6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo. Inel caso di adesioni contrattuali disciplinare in un apposito comma, coerentemente con le previsioni della fonte istitutiva o della normativa di riferimento, la destinazione del contributo contrattuale in caso di trasferimento volontario della posizione individuale ad altra forma pensionistica. La formulazione del comma dovrà comunque consentire il trasferimento del contributo contrattuale per la ricongiunzione alla posizione aperta presso il fondo pensione territoriale al quale il lavoratore abbia aderito.	6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo. Le modalità per la liquidazione e riscatto sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione e riportate nella Nota informativa.
7. In caso di esercizio della facoltà di cui al comma 1 il dipendente ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro nei limiti e secondo le modalità di cui al comma 2 dell'art. 8, purché il lavoratore versi alla predetta		7. In caso di esercizio della facoltà di cui al comma 1 il dipendente l'Aderente ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro nei limiti e secondo le modalità di cui al comma 2 dell'art. 8, purché il lavoratore l'Aderente versi alla

Vigente	SCHEMA DI STATUTO	ADEGUATO
forma pensionistica, escluso il TFR, una contribuzione minima in misura non inferiore a quella prevista nello stesso comma 2.		predetta forma pensionistica, escluso il TFR, una contribuzione minima in misura non inferiore a quella prevista nello stesso comma 2.
Art. 13 - Anticipazioni	Art. 13 - Anticipazioni	Art. 13 - Anticipazioni
1. L'iscritto può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure, in osservanza alle disposizioni di legge e/o regolamentari in materia: a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001; c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.	1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure: a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell'art. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.	1. L'iscritto L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure, in osservanza alle disposizioni di legge e/o regolamentari in materia: a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; b) decorsi 8-otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380/2001; c) decorsi 8otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito Regolamento.	2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.	2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito Regolamento documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.	3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.	3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

Vigente	SCHEMA DI STATUTO	ADEGUATO
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.	4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.	4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall' iscritto aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'iscritto e in qualsiasi momento.	5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.	5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell' iscritto aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.	6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.	6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
	7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di di ... giorni [in alternativa: ... mesi] decorrente dalla ricezione della richiesta [il termine massimo deve essere strettamente correlato con le esigenze amministrative del Fondo per l'espletamento della pratica e, in ogni caso, non deve essere superiore a sei mesi]. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.	7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 6 mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
Art. 13-bis - Prestazioni accessorie	Art. 13-bis - Prestazioni accessorie [eventuale]	Art. 13-bis - Prestazioni accessorie
1. Il Fondo può prevedere prestazioni accessorie per i casi di invalidità e premorienza, anche secondo le eventuali previsioni delle fonti istitutive.	1. Il Fondo prevede inoltre le seguenti prestazioni accessorie [esplicitare le eventuali prestazioni accessorie relative ai casi di invalidità, premorienza e non autosufficienza] [nel caso in cui le prestazioni accessorie siano introdotte dalle fonti: secondo le previsioni delle fonti istitutive].	1. Il Fondo può prevedere prestazioni accessorie per i casi di invalidità e premorienza, anche secondo le eventuali previsioni delle fonti istitutive.

Vigente	SCHEMA DI STATUTO	ADEGUATO
2. L'adesione alle suddette prestazioni è facoltativa e può essere espressa all'atto dell'adesione al Fondo o successivamente mediante sottoscrizione di apposito modulo.	2. L'adesione alle suddette prestazioni è facoltativa e può essere espressa all'atto dell'adesione al Fondo o successivamente mediante sottoscrizione di apposito modulo [in alternativa: L'adesione alle suddette prestazioni consegue all'iscrizione al Fondo secondo le modalità previste dalle fonti istitutive].	2. L'adesione alle suddette prestazioni è facoltativa e può essere espressa all'atto dell'adesione al Fondo o successivamente mediante sottoscrizione di apposito modulo.
3. L'erogazione delle suddette prestazioni avviene mediante stipula, nel rispetto delle disposizioni vigenti, di apposita convenzione con imprese assicurative.	3. Le condizioni delle suddette prestazioni sono indicate nella Nota informativa.	3. Le condizioni delle suddette prestazioni saranno indicate nella Nota informativa.
3. L'erogazione delle suddette prestazioni avviene mediante stipula, nel rispetto delle disposizioni vigenti, di apposita convenzione con imprese assicurative.	4. L'erogazione delle suddette prestazioni avviene mediante stipula, nel rispetto delle disposizioni vigenti, di apposita convenzione con imprese assicurative.	34. L'erogazione delle suddette prestazioni avviene mediante stipula, nel rispetto delle disposizioni vigenti, di apposita convenzione con imprese assicurative.
PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI	PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI	PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI
A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO	A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO	A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO
Art. 14 – Organi del Fondo	Art. 14 - Organi del Fondo?	Art. 14 – Organi del Fondo
1. Sono organi del Fondo: a) l'Assemblea dei Delegati; b) il Consiglio di amministrazione; c) il Collegio dei Sindaci;	1. Sono organi del Fondo: ... ² Nel rispetto della struttura prevista sono possibili diverse formulazioni in coerenza con le disposizioni statutarie vigenti	1. Sono organi del Fondo: a) l'Assemblea dei Delegati; b) il Consiglio di amministrazione; c) il Collegio dei Sindaci;
Art. 15 – Assemblea paritetica – Attribuzioni, modalità di funzionamento e deliberazioni (abrogato con accordo 11 gennaio 2012)		Art. 15 – Assemblea paritetica – Attribuzioni, modalità di funzionamento e deliberazioni (abrogato con accordo 11 gennaio 2012)
Art. 16 – Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione	Art. 15 - Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione	Art. 165 - Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione
1. L'Assemblea è formata da 36 componenti, di seguito denominati "Delegati", dei quali 18 eletti in rappresentanza degli iscritti e 18 nominati in rappresentanza delle aziende sulla base del Regolamento elettorale stabilito nella fonte istitutiva.	1. L'Assemblea è formata da componenti (di seguito "Delegati") [nel caso in cui sia prevista l'associazione delle imprese/commitenti: dei quali ... in rappresentanza dei lavoratori, ... in rappresentanza delle imprese], eletti sulla base del Regolamento elettorale predisposto dalle fonti istitutive, nel rispetto di principi che assicurino agli aventi diritto la possibilità di prendere parte all'elettorato attivo e passivo del Fondo, valorizzando, con riguardo all'elettorato passivo, l'equilibrio tra i generi.	1. L'Assemblea è formata da 36 componenti, (di seguito denominati "Delegati") ² dei quali 18 eletti in rappresentanza degli iscritti degli aderenti, e 18 nominati in rappresentanza delle aziende imprese, sulla base del Regolamento elettorale stabilito predisposto dalle fonti istitutive, nel rispetto di principi che assicurino agli aventi diritto la possibilità di prendere parte all'elettorato attivo e passivo del Fondo, valorizzando, con riguardo all'elettorato passivo, l'equilibrio tra i generi.

FAB

FIRST/GR

UNISIN

FISAC

ULCA

83

Vigente	SCHEMA DI STATUTO	ADEGUATO
Le elezioni sono indette con avviso del Presidente del Consiglio di amministrazione diramato in base alle previsioni del Regolamento elettorale stabilito dalla fonte istitutiva.	Il Regolamento forma parte integrante delle fonti istitutive fin alternativa: del presente Statuto .	Le elezioni sono indette con avviso del Presidente del Consiglio di amministrazione diramato in base alle previsioni del Regolamento elettorale stabilito dalle fonti fonti istitutiva. Il Regolamento forma parte integrante delle fonti istitutive.
2. I Delegati restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.	2. I Delegati restano in carica ... anni e sono rieleggibili.	2. I Delegati restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
3. La carica di Delegato è incompatibile con le altre cariche nel Fondo.		3. La carica di Delegato è incompatibile con le altre cariche nel Fondo.
4. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.	3. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.	4. 3 Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.
Art. 17 – Assemblea dei Delegati – Attribuzioni	Art. 16 - Assemblea dei Delegati – Attribuzioni	Art. 176 - Assemblea dei Delegati – Attribuzioni
1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.	1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.	1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria delibera in merito: a) all'approvazione del bilancio del Fondo; b) al conferimento - in quanto proposto dal Collegio Sindacale - dell'incarico del controllo contabile, ed eventualmente della certificazione dei bilanci del Fondo, a Società di revisione, con determinazione del relativo compenso, nonché, acquisito il parere del predetto Collegio, sulla revoca dell'incarico di revisione legale per giusta causa. c) all'esercizio dell'eventuale azione di responsabilità nei confronti della società di revisione d) all'azione di responsabilità verso i Consiglieri ed i Sindaci	2. L'Assemblea in seduta ordinaria: <i>[Indicare le competenze rimesse all'organo assembleare sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 20 e ss. del Codice Civile, comprendendo fra queste, se prevista, anche l'eventuale attribuzione della funzione di revisione legale dei conti a soggetti esterni - revisore legale dei conti o società di revisione iscritti nel registro tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze - nonché l'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti].</i>	2. L'Assemblea in seduta ordinaria delibera in merito : a) delibera all'approvazione del bilancio del Fondo; b) delibera al conferimento - in quanto proposto dal Collegio Sindacale - dell'incarico del controllo contabile, ed eventualmente della certificazione dei bilanci del Fondo, a Società di revisione, con determinazione del relativo compenso, nonché, acquisito il parere del predetto Collegio, sulla revoca dell'incarico di revisione legale per giusta causa; c) delibera all'esercizio dell'eventuale azione di responsabilità nei confronti della società di revisione;

Vigente	SCHEMA DI STATUTO	ADEGUATO
e) al compenso dei membri del Collegio Sindacale nei casi previsti all'art. 25, comma 9; f) ad ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Consiglio di Amministrazione		d) delibera all'azione di responsabilità verso i Consiglieri ed i Sindaci; e) delibera al compenso dei membri del Collegio Sindacale nei casi previsti all'art. 235, comma 9; f) delibera ad ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.
3. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera in merito: a) all'approvazione delle modifiche del presente Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione	3. L'Assemblea in seduta straordinaria: <i>[Indicare le competenze rimesse all'organo assembleare sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 21 e ss. del Codice Civile]</i>	3. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera in merito: a) delibera all'approvazione delle modifiche del presente Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 18 – Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni 1. L'Assemblea è convocata dal Presidente ed è presieduta dallo stesso, in sua assenza dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal Delegato nominato dai presenti. La convocazione dell'Assemblea, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, è effettuata mediante invito personale trasmesso, con modalità documentabili, al recapito indicato da ciascun interessato, da inviare almeno quindici giorni prima della data della riunione. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione con comunicazione scritta spedita con qualunque mezzo idoneo contenente in ogni caso l'ordine del giorno, da spedire almeno sette giorni prima della riunione.	Art. 17 - Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni 1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione	Art. 187 - Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni 1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione ed è presieduta dallo stesso, in sua assenza dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal Delegato nominato dai presenti. La convocazione dell'Assemblea, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, è effettuata mediante invito personale trasmesso, con modalità documentabili, al recapito indicato da ciascun interessato, da inviare almeno quindici giorni prima della data della riunione. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi per videoconferenza o per teleconferenza, ovvero con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video e/o audio collegati, purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati ovvero a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento di tutti i partecipanti. Il Presidente accerta l'identità dei

Vigente	SCHEMA DI STATUTO	ADEGUATO
2. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.	2. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.	presenti e di coloro che sono collegati in tele o videoconferenza, dandone atto nel verbale. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione con comunicazione scritta spedita con qualunque mezzo idoneo contenente in ogni caso l'ordine del giorno, da spedire almeno sette giorni prima della riunione.
	3. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati, ovvero da ... componenti il Consiglio di amministrazione.	3. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati, ovvero da 3 componenti il Consiglio di amministrazione.
3. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza, di persona o per rappresentanza ai sensi del successivo comma 5, della maggioranza assoluta dei delegati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei delegati presenti o rappresentati ai sensi del successivo comma 5.	4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita e delibera	34. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza, di persona o per rappresentanza ai sensi del successivo comma 56, della maggioranza assoluta dei delegati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei delegati presenti o rappresentati ai sensi del successivo comma 56.
4. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza, di persona o per rappresentanza ai sensi del successivo comma 5, di almeno i tre quarti dei Delegati e delibera a maggioranza dei delegati presenti o rappresentati ai sensi del successivo comma 5.	5. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di ... [almeno i tre quarti dei Delegati] e delibera a maggioranza dei presenti.	45. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza, di persona o per rappresentanza ai sensi del successivo comma 56, di almeno i tre quarti dei Delegati e delibera a maggioranza dei delegati presenti o rappresentati ai sensi del successivo comma 56.
5. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere	Per la delibera di scioglimento del Fondo l'Assemblea delibera con il voto favorevole di ... [almeno tre quarti dei Delegati]. 6. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere	56. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere

[Handwritten signatures and initials at the top of the page]

[Handwritten signature: FAB]
[Handwritten signature: FRS/RS]

[Handwritten signature: UNISIN]

[Handwritten signature: FISC]
[Handwritten signature: UICA]

Vigente	SCHEMA DI STATUTO	ADEGUATO
conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di due.	conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di due.	conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di due.
6. Il verbale di riunione dell'Assemblea è redatto dal Segretario, che viene nominato all'inizio della riunione ed è sottoscritto da chi ha presieduto l'Assemblea e dal Segretario.	7. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto da ... ed è sottoscritto ...	67. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto dal Segretario, che viene nominato all'inizio della riunione ed è sottoscritto da chi ha presieduto l'Assemblea e dal Segretario.
	8. [eventuale] Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.	
Art. 19 – Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione	Art. 18 - Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione	Art. 198 - Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione
1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da 12 componenti di cui 6 eletti dagli iscritti e 6 nominati in rappresentanza delle aziende sulla base del Regolamento stabilito nella fonte istitutiva che dispone, altresì, in merito all'eventuale revoca degli stessi.	1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da ... componenti di cui metà eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e metà eletti [in alternativa: nominati] in rappresentanza dei datori di lavoro associati.	1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da 12 componenti di cui metà 6 eletti dagli iscritti aderenti in rappresentanza dei lavoratori e 6-metà nominati in rappresentanza delle aziende imprese sulla base del Regolamento stabilito nell'ae fontei istitutive che dispone, altresì, in merito all'eventuale revoca degli stessi.
	2. L'elezione del Consiglio di amministrazione avviene con le seguenti modalità: ...	2. L'elezione del Consiglio di amministrazione avviene con le modalità definite sulla base del Regolamento stabilito dall'ae fontei istitutive.
2. Tutti i componenti del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.	3. Tutti gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.	23. Tutti i componenti del Consiglio gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
	4. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.	4. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.
3. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità,	5. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità,	35. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o

Vigente	SCHEMA DI STATUTO	ADEGUATO
comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.	comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.	incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.
4. I Consiglieri durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi	5. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di [fino ad un massimo di tre] mandati consecutivi.	46. I Consiglieri Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.
5. La funzione di Consigliere non è retribuita.		5.7. La funzione di Consigliere Amministratore non è retribuita.
Art. 20 - Cessazione e decadenza degli Amministratori 1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori in rappresentanza degli iscritti dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, gli subentra colui che ha raccolto il maggior numero di preferenze dopo l'ultimo eletto, purché tale numero non sia inferiore al 10% dei votanti; qualora non sia praticabile la detta procedura di sostituzione dovrà provvedersi ad una nuova elezione limitatamente ai posti vacanti.	Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori 1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, ... [è escluso il sistema della cooptazione]	Art. 2019 - Cessazione e decadenza degli Amministratori 1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, nel caso di amministratore in rappresentanza degli iscritti aderenti gli subentra colui che ha raccolto il maggior numero di preferenze dopo l'ultimo eletto, purché tale numero non sia inferiore al 10% dei votanti; qualora non sia praticabile la detta procedura di sostituzione dovrà provvedersi ad una nuova elezione limitatamente ai posti vacanti.
	2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.	
2. Se per effetto dei subentri di cui al precedente comma risultasse sostituita oltre la metà dei Consiglieri eletti in rappresentanza degli iscritti, il Consiglio di Amministrazione deve senza indugio attivare la procedura per l'elezione dei Consiglieri in rappresentanza degli iscritti.	3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.	2. Se per effetto dei subentri di cui al precedente comma risultasse sostituita oltre la metà dei Consiglieri eletti in rappresentanza degli iscritti, il Consiglio di Amministrazione deve senza indugio attivare la procedura per l'elezione dei Consiglieri in rappresentanza degli iscritti.
3. Qualora venissero a cessare tutti i Consiglieri eletti in rappresentanza degli iscritti, la procedura di cui al comma che precede è attivata dal Collegio dei Sindaci,	4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte	3. Qualora venissero a cessare tutti i Consiglieri eletti in rappresentanza degli iscritti, la procedura di cui al comma che precede è attivata dal Collegio dei Sindaci,

Vigente	SCHEMA DI STATUTO	ADEGUATO
il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.	del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.	il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
4. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori in rappresentanza delle aziende dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, la Banca comunica al Presidente del Fondo Pensione il nominativo del nuovo Consigliere.		4. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori in rappresentanza delle aziende imprese dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, la-Banca comunica al Presidente del Fondo Pensione il nominativo del nuovo Consigliere Amministratore.
5. Gli Amministratori nominati ai sensi dei commi precedenti decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.		5. Gli Amministratori nominati ai sensi dei commi precedenti decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
6. I Consiglieri che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.	5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a ... riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.	6. I Consiglieri Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.
Art. 21 – Consiglio di amministrazione – Attribuzioni 1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, con facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.	Art. 20 - Consiglio di amministrazione – Attribuzioni 1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.	Art. 210 - Consiglio di amministrazione – Attribuzioni 1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha con facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.
2. In particolare, il Consiglio di amministrazione: a) elegge il Presidente e il Vice Presidente tra i componenti del Consiglio; b) provvede alla gestione amministrativa del Fondo ed alla sua organizzazione, eventualmente individuando il soggetto a cui affidare la gestione amministrativa e stipulando la relativa convenzione, secondo procedure caratterizzate	2. In particolare, il Consiglio di amministrazione: <i>[Indicare le competenze e le prerogative del Consiglio conformemente agli artt. da 4-bis a 5- nonies e agli artt. 6 e 7, del Decreto e alle Direttive adottate dalla COVIP, prevedendo che lo stesso:</i> <i>definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni</i>	2. In particolare, il Consiglio di amministrazione: a) elegge il Presidente e il Vice Presidente tra i componenti del Consiglio; b) effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione.

Vigente	SCHEMA DI STATUTO	ADEGUATO
da trasparenza e che prevedano la valutazione di una pluralità di offerte; c) predisporre e presenta all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio annuale, attinente alla situazione consuntiva di ogni esercizio e all'attività svolta e programmata; d) decide i criteri generali per la ripartizione del rischio in materia di gestione delle risorse, in conformità alla normativa vigente applicabile ai fondi pensione preesistenti, in modo che le disponibilità del Fondo siano gestite in maniera sana e prudente, avendo riguardo agli obiettivi di diversificazione degli investimenti e dei rischi, di efficiente gestione del portafoglio, di contenimento dei costi e di massimizzazione dei rendimenti netti, nella piena osservanza delle norme di legge e regolamentari e delle disposizioni di vigilanza ad esso applicabili, anche in materia di conflitti di interesse; e) istituisce, avuto riguardo ai destinatari ed ai relativi bisogni previdenziali, comparti del patrimonio diversi per profili di rischio e di rendimento, caratterizzati da linee di investimento distinte e differenziate, ad una della quali gli aderenti possano aderire per un periodo di tempo predeterminato, comunque non inferiore a un anno; la relativa regolamentazione disciplina anche le modalità per la variazione di tale adesione; f) gestisce le risorse del Fondo, anche mediante acquisto e alienazione di cespiti mobiliari e immobiliari sotto qualsiasi forma, ivi compresa la incorporazione nel patrimonio del Fondo Pensione stesso di beni immobili di proprietà di società di capitali e/o di persone, eventualmente individuando i soggetti a cui affidare la gestione del patrimonio e stipulando le	<i>fondamentali (gestione dei rischi, revisione interna e, ove prevista, funzione attuariale) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;</i> <i>definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna e, ove prevista, all'attività attuariale;</i> <i>definisce la politica di remunerazione;</i> <i>definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;</i> <i>definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;</i> <i>definisce i piani d'emergenza;</i> <i>effettua la valutazione interna del rischio;</i> <i>definisce la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione finanziaria;</i> <i>definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione;</i> <i>definisce i prospetti del valore e della composizione del patrimonio;</i> <i>definisce la politica di impegno per gli investimenti azionari;</i> <i>definisce il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;</i> <i>definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;</i> <i>effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione nomina il Direttore generale.</i>	c) predisporre e presenta all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio annuale, attinente alla situazione consuntiva di ogni esercizio e all'attività svolta e programmata; c) nomina il Responsabile del Fondo Direttore generale; d) 7) designa le persone autorizzate a firmare la corrispondenza e gli atti del Fondo, stabilendone le facoltà; e) 4) convoca l'Assemblea; f) definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi e revisione interna) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi, secondo procedure caratterizzate da trasparenza e che prevedano la valutazione di una pluralità di offerte; In merito: - provvede alla gestione amministrativa del Fondo ed alla sua organizzazione, eventualmente individuando il soggetto a cui affidare la gestione amministrativa e stipulando la relativa convenzione; secondo procedure caratterizzate da trasparenza e che prevedano la valutazione di una pluralità di offerte; - individua ove del caso il banca depositario e stipula la relativa convenzione; secondo procedure caratterizzate da trasparenza e che prevedano la valutazione di una pluralità di offerte; - individua uno o più soggetti a cui affidare l'erogazione delle rendite e stipula le relative

Vigente	SCHEMA DI STATUTO	ADEGUATO
relative convenzioni in esito ad una istruttoria condotta dal Consiglio stesso secondo criteri ispirati agli obiettivi di cui alla lett. d) ed in base all'esame di una pluralità di offerte contrattuali; verifica i risultati della gestione anche mediante l'adozione di parametri oggettivi e confrontabili, inseriti nelle convenzioni gestorie; g) individua ove del caso la banca depositaria e stipula la relativa convenzione, secondo procedure caratterizzate da trasparenza e che prevedano la valutazione di una pluralità di offerte; h) individua uno o più soggetti a cui affidare l'erogazione delle rendite e stipula le relative convenzioni, secondo procedure caratterizzate da trasparenza e che prevedano la valutazione di una pluralità di offerte; i) approva gli adeguamenti del presente Statuto e degli atti che ne formano parte integrante, in caso di sopravvenute previsioni di legge, di fonti secondarie o delle fonti istitutive nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dal Decreto (art. 6 e 8) nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni prescrittive della COVIP ovvero propone all'Assemblea le altre modifiche dello Statuto; l) assolve l'obbligo di invio delle delibere relative agli adeguamenti predetti alla COVIP ai fini dell'approvazione ai sensi del Decreto; m) (abrogato) n) adotta le misure di trasparenza nel rapporto con gli associati e le misure per l'informazione periodica degli stessi circa l'andamento amministrativo e finanziario ritenute opportune e comunque in conformità ai criteri elaborati dalla COVIP;	Sono inoltre indicate le competenze del Consiglio relative all'adeguamento della normativa statutaria in caso di sopravvenute disposizioni normative, nonché di disposizioni, istruzioni e indicazioni della COVIP. <i>Prevedere infine che il Consiglio di amministrazione, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso, ha l'obbligo di riferire alla COVIP i provvedimenti ritenuti necessari[.]</i>	convenzioni, secondo procedure caratterizzate da trasparenza e che prevedano la valutazione di una pluralità di offerte; g) definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione predisponendo e presentando all'approvazione dell'Assemblea il bilancio annuale, attinente alla situazione consuntiva di ogni esercizio e all'attività svolta e programmata; h) definisce i prospetti del valore e della composizione del patrimonio; Decide i criteri generali per la ripartizione del rischio in materia di gestione delle risorse, in conformità alla normativa vigente applicabile ai fondi pensione preesistenti, in modo che le disponibilità del Fondo siano gestite in maniera sana e prudente, avendo riguardo agli obiettivi di diversificazione degli investimenti e dei rischi, di efficiente gestione del portafoglio, di contenimento dei costi e di massimizzazione dei rendimenti netti, nella piena osservanza delle norme di legge e regolamentari e delle disposizioni di vigilanza ad esso applicabili, anche in materia di conflitti di interesse; i) definisce la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione finanziaria, in conformità alla normativa tempo per tempo vigente; e) istituisce, avuto riguardo ai destinatari ed ai relativi bisogni previdenziali, comparti del patrimonio diversi per profili di rischio e di rendimento, caratterizzati da linee di investimento distinte e differenziate, ad una della quali gli aderenti possano aderire per un periodo

Vigente	SCHEMA DI STATUTO	ADEGUATO
o) segnala alla COVIP, in presenza di eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio; p) decide in merito all'esercizio dei diritti di voto nell'interesse del Fondo per gli strumenti finanziari in cui sono investite le disponibilità del Fondo; q) nomina il Responsabile del Fondo; r) designa le persone autorizzate a firmare la corrispondenza e gli atti del Fondo, stabilendone le facoltà; s) (abrogato) t) convoca l'Assemblea.		di tempo predeterminato, comunque non inferiore a un anno; la relativa regolamentazione disciplina anche le modalità per la variazione di tale adesione; j) gestisce le risorse del Fondo, anche mediante acquisto e alienazione di cespiti mobiliari e immobiliari sotto qualsiasi forma, ivi compresa la incorporazione nel patrimonio del Fondo Pensione stesso di beni immobili di proprietà di società di capitali e/o di persone, eventualmente individuando i soggetti a cui affidare la gestione del patrimonio e stipulando le relative convenzioni in esito ad una istruttoria condotta dal Consiglio stesso secondo criteri ispirati agli obiettivi di cui alla lett. ed) ed in base all'esame di una pluralità di offerte contrattuali; verifica i risultati della gestione anche mediante l'adozione di parametri oggettivi e confrontabili, inseriti nelle convenzioni gestorie; k) definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna; l) definisce la politica di remunerazione; m) definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività; n) definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse; o) definisce i piani d'emergenza; p) effettua la valutazione interna del rischio; q) definisce la politica di impegno per gli investimenti azionari; r) definisce il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

Vigente	SCHEMA DI STATUTO	ADEGUATO
Art. 22 – Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità 1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, nonché quando la	Art. 21 - Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità 1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente ...	s) definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici; t) il approva gli adeguamenti del presente Statuto e degli atti che ne formano parte integrante, in caso di sopravvenute previsioni di legge, di fonti secondarie o delle fonti istitutive nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dal Decreto (art. 6 e 8), nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni prescrittive della COVIP ovvero propone all'Assemblea le altre modifiche dello Statuto; u) il assolve l'obbligo di invio delle delibere relative agli adeguamenti predetti alla COVIP ai fini dell'approvazione ai sensi del Decreto; m) (abrogato) v) m) adotta le misure di trasparenza nel rapporto con gli asaeiati aderenti e le misure per l'informazione periodica degli stessi circa l'andamento amministrativo e finanziario ritenute opportune e comunque in conformità ai criteri elaborati dalla COVIP; w) e) segnala alla COVIP, in presenza di eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio; u) p) decide in merito all'esercizio dei diritti di voto nell'interesse del Fondo per gli strumenti finanziari in cui sono investite le disponibilità del Fondo; s) (abrogato) Art. 21 - Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità 1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, nonché quando la

Vigente	SCHEMA DI STATUTO	ADEGUATO
convocazione venga richiesta da almeno sei Consiglieri, oppure dal Collegio Sindacale.		convocazione venga richiesta da almeno sei Consiglieri, oppure dal Collegio Sindacale.
2. Il Consiglio si riunisce almeno otto volte all'anno. La convocazione è fatta mediante invito personale trasmesso, con modalità documentabili, al recapito indicato da ciascun interessato, almeno cinque giorni prima della seduta, riducibili a due giorni in caso di urgenza. L'invito deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione. Nel caso di mancata convocazione nelle forme suddette, le riunioni del Consiglio sono valide quando tutti i Consiglieri e i Sindaci sono presenti. Alle riunioni del Consiglio assiste il Responsabile del Fondo.	2. Il Consiglio si riunisce almeno ...	2. Il Consiglio si riunisce almeno otto volte all'anno. La convocazione è fatta mediante invito personale trasmesso, con modalità documentabili, al recapito indicato da ciascun interessato, almeno cinque giorni prima della seduta, riducibili a due giorni in caso di urgenza. L'invito deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione. Il Consiglio di amministrazione può svolgersi mediante sistemi di collegamento in teleconferenza ed in videoconferenza, ovvero con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video e/o audio collegati, purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati ovvero a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento di tutti i partecipanti. Il Presidente accerta l'identità dei presenti e di coloro che sono collegati in tele o video conferenza, dandone atto a verbale. Nel caso di mancata convocazione nelle forme suddette, le riunioni del Consiglio sono valide quando tutti i Consiglieri e i Sindaci sono presenti. Alle riunioni del Consiglio assiste il Responsabile Direttore Generale del Fondo.
3. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito, fatto salvo il caso della mancata convocazione di cui al comma 2, con la presenza, di almeno sette Consiglieri. Le delibere del Consiglio vengono prese secondo il criterio del voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza di	3. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito ...	3. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito, fatto salvo il caso della mancata convocazione di cui al comma 2, con la presenza, di almeno sette Consiglieri. Le delibere del Consiglio vengono prese secondo il criterio del voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza di

Vigente	SCHEMA DI STATUTO	ADEGUATO
questo, dal Vice Presidente, ovvero, qualora risultino entrambi assenti, dal Consigliere in possesso della maggiore anzianità di carica, o, a parità di questa, dal Consigliere designato dai presenti.		questo, dal Vice Presidente, ovvero, qualora risultino entrambi assenti, dal Consigliere in possesso della maggiore anzianità di carica, o, a parità di questa, dal Consigliere designato dai presenti.
4. Delle riunioni del Consiglio è redatto, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato fra i Consiglieri all'inizio della seduta.	4. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale ...	4. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato fra i Consiglieri all'inizio della seduta.
5. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Consiglieri.	5. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.	5. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Consiglieri Amministratori.
6. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1° comma, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629 bis del Codice Civile.	6. Nei confronti degli Amministratori trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2629-bis del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.	6. Nei confronti degli Amministratori trovano si applicazione le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1° comma , 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2629-bis del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.
	7. Il Consiglio di amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme dell'Unione europea direttamente applicabili.	7. Il Consiglio di amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme dell'Unione europea direttamente applicabili.
Art. 23 – Presidente	Art. 22 - Presidente	Art. 232 - Presidente
1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di amministrazione, uno tra i componenti rappresentanti delle aziende e l'altro tra quelli rappresentanti degli iscritti, secondo il criterio dell'alternanza.	1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti le imprese e quelli rappresentanti i lavoratori.	1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di amministrazione, rispettivamente e a turno, una tra i propri componenti rispettivamente e a turno, una tra i propri componenti rappresentanti delle le aziende imprese e l'altro tra quelli rappresentanti degli aderenti degli iscritti, secondo il criterio dell'alternanza..

Vigente	SCHEMA DI STATUTO	ADEGUATO
2. La legale rappresentanza del Fondo, anche in giudizio, spetta al Presidente e in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente. Nei confronti dei terzi la firma del Vice Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. Il Presidente ed il Vice Presidente congiuntamente possono per singoli atti delegare la rappresentanza del Fondo ad altro Consigliere, come pure al Responsabile del Fondo.	2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per esso in giudizio.	2. La legale rappresentanza del Fondo, anche in giudizio, spetta al Presidente e in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente. Nei confronti dei terzi la firma del Vice Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. Il Presidente ed il Vice Presidente congiuntamente possono per singoli atti delegare la rappresentanza del Fondo ad altro Consigliere, come pure al Direttore Generale Responsabile del Fondo.
3. Il Presidente del Fondo svolge ogni funzione ad esso attribuita dalla legge o dal presente Statuto. In particolare trasmette alla COVIP ogni variazione delle fonti istitutive unitamente ad una nota nella quale sono illustrate le modifiche apportate.	3. Il Presidente del Fondo: <i>[indicare le competenze, prevedendo esplicitamente i compiti in materia di trasmissione alla COVIP di ogni variazione delle fonti istitutive unitamente ad una nota nella quale sono illustrate le modifiche apportate]</i>	3. Il Presidente del Fondo svolge ogni funzione ad esso attribuita dalla legge o dal presente Statuto. In particolare, trasmette alla COVIP ogni variazione delle fonti istitutive unitamente ad una nota nella quale sono illustrate le modifiche apportate.
4. In caso di impedimento o assenza del Presidente, il Vice Presidente ne assume le funzioni.	4. In caso di impedimento del Presidente, ...	4. In caso di impedimento o assenza del Presidente, il Vice Presidente ne assume le funzioni.
Art. 24 – Responsabile del Fondo		Art. 24 – Responsabile del Fondo
1. Il Responsabile del Fondo è nominato dal Consiglio di amministrazione.		1. Il Responsabile del Fondo è nominato dal Consiglio di amministrazione.
2. Il Responsabile del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.		2. Il Responsabile del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.
3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.		3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.
4. Il Consiglio di Amministrazione deve accettare il possesso in capo al Responsabile del Fondo dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.		4. Il Consiglio di Amministrazione deve accettare il possesso in capo al Responsabile del Fondo dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
5. Il Responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di amministrazione sui		5. Il Responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di amministrazione sui

[Handwritten signature]

FAB1
FIRET/USL
[Handwritten signature]

UNISIN
[Handwritten signature]

Pag. 37 | 55
Frac
CILCA
[Handwritten signature]

Vigente	SCHEMA DI STATUTO	ADEGUATO
risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del Codice Civile. 6. Spetta in particolare al Responsabile del Fondo: - verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto; - vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del fondo; - inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente; - vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti. 7. Il Responsabile del Fondo ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio. 8. La carica di Responsabile del Fondo è incompatibile con altre cariche nel Fondo stesso.		risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del Codice Civile. 6- Spetta in particolare al Responsabile del Fondo: — verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto; — vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del fondo; — inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente; — vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti. 7- Il Responsabile del Fondo ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio. 8- La carica di Responsabile del Fondo è incompatibile con altre cariche nel Fondo stesso.
Art. 25 – Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione	Art. 23 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione	Art. 253 - Collegio dei Sindaci – Criteri di costituzione
1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da 2 componenti di cui 1 eletto dagli iscritti, che eleggono anche un supplente, e 1 nominato in rappresentanza delle aziende, che nominano anche un supplente. 2. L'elezione del Collegio dei Sindaci avviene con modalità analoghe a quelle stabilite per l'elezione dei	1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da ... componenti effettivi e ... supplenti eletti dall'Assemblea di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori e la metà eletta in rappresentanza dei datori di lavoro associati. 2. L'elezione del Collegio dei Sindaci avviene con le seguenti modalità ...	1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da 2 componenti di cui 1 eletto dagli iscritti, che eleggono anche un supplente, e 1 nominato in rappresentanza delle aziende imprese, che nominano anche un supplente. 2. L'elezione del Collegio dei Sindaci avviene con le modalità analoghe a quelle stabilite per l'elezione dei

FABI

FIRST / CGL

UNISIN

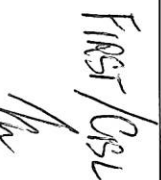
P a g . 38 | 55

CILCA

Tisc

83

Vigente	SCHEMA DI STATUTO	ADEGUATO
componenti del Consiglio di Amministrazione, sulla base del Regolamento stabilito nella fonte istitutiva.		componenti del Consiglio di Amministrazione, sulla base del Regolamento stabilito nell ae fonte istitutiv ae .
3. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci ed i Sindaci supplenti devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.	3. Tutti i Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.	3. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci ed i Sindaci-supplenti devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.	4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.	4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
	5. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.	5. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore .
5. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea dei Delegati convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi.	6. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di ... [massimo quattro] mandati consecutivi.	56 I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e . P P ossono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi.
6. Il Sindaco che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente. Qualora non sia praticabile la detta procedura di sostituzione dovrà provvedersi ad una nuova elezione limitatamente ai posti vacanti. In caso di cessazione, anche non contemporanea, di più di due Sindaci effettivi, si provvede al rinnovo integrale del Collegio Sindacale.	7. Il Sindaco che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.	67 . Il Sindaco che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente. Qualora non sia praticabile la detta procedura di sostituzione dovrà provvedersi ad una nuova elezione limitatamente ai posti vacanti. In caso di cessazione, anche non contemporanea, di più di due Sindaci effettivi, si provvede al rinnovo integrale del Collegio Sindacale.
7. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.	8. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.	78 . La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
8. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente.	9. L'Assemblea nomina il Presidente [in alternativa: Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente].	89 . Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente.






Vigente	SCHEMA DI STATUTO	ADEGUATO
9. La funzione di Sindaco non è retribuita per i componenti nominati od eletti se destinatari o ex destinatari ai sensi dell'art. 5 comma 1 e, comunque, se dipendenti di una delle aziende associate; agli altri componenti spetta un compenso stabilito dall'Assemblea e determinato secondo le migliori prassi di mercato e le tariffe professionali.		9. 10. La funzione di Sindaco non è retribuita per i componenti nominati od eletti se destinatari o ex destinatari ai sensi dell'art. 5 comma 1 e, comunque, se dipendenti di una delle aziende imprese associate; agli altri componenti spetta un compenso stabilito dall'Assemblea e determinato secondo le migliori prassi di mercato e le tariffe professionali.
Art. 26 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni	Art. 24 - Collegio dei Sindaci – Attribuzioni	Art. 264 - Collegio dei Sindaci – Attribuzioni
1. Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.	1. Il Collegio dei Sindaci vigila sull'osservanza della normativa e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.	1. Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge-normativa e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. Al Collegio dei Sindaci è attribuita la funzione di controllo contabile, sino a diversa determinazione dell'Assemblea dei Delegati.	2. Al Collegio dei Sindaci è attribuita la funzione di revisione legale dei conti in alternativa, nell'ipotesi in cui detta funzione è attribuita a soggetto esterno: la funzione di revisione legale è affidata ad una società di revisione o altro soggetto abilitato individuato con delibera dell'Assemblea. Il Collegio formula all'Assemblea una proposta motivata in ordine al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti, in caso di revoca dello stesso, fornisce il proprio parere.	2. Al Collegio dei Sindaci è attribuita la funzione di controllo-contabile revisione legale dei conti, sino a diversa determinazione dell'Assemblea.
	3. Il Collegio valuta i risultati del lavoro della funzione di revisione interna [in alternativa: Al Collegio dei sindaci sono attribuiti i compiti della funzione di revisione interna].	3. Il Collegio valuta i risultati del lavoro della funzione di revisione interna.
	4. Il Collegio segnala al Consiglio di amministrazione le eventuali anomalie dell'assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo.	4. Il Collegio segnala al Consiglio di amministrazione le eventuali anomalie dell'assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo.
3. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del	5. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del	35. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del

FA81

FIRST/GR

UNISIN

FISAE

UICCA

62

83

Vigente	SCHEMA DI STATUTO	ADEGUATO
Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.	Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.	Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
4. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 Codice Civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.	6. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404, comma 4, del Codice Civile, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.	46. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404, comma 4 , del Codice Civile, ultimo comma , si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.
5. Il Collegio dei Sindaci propone all'Assemblea la nomina della società di revisione, iscritta nell'albo speciale di cui all'art. 161 del D. Lgs n. 58/1998, a cui conferire l'eventuale incarico per il controllo contabile ed eventualmente per la certificazione dei bilanci del Fondo.		5-7. Il Collegio dei Sindaci propone all'Assemblea la nomina della società di revisione, iscritta nell'albo speciale di cui all'art. 161 del D. Lgs n. 58/1998, a cui conferire l'eventuale incarico per il controllo contabile ed eventualmente per la certificazione dei bilanci del Fondo.
Art. 27 – Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità	Art. 25 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità	Art. 275 - Collegio dei Sindaci – Modalità di funzionamento e responsabilità
1. Il Collegio si riunisce almeno quattro volte l'anno. 2. Le convocazioni sono fatte dal suo Presidente mediante invito personale trasmesso, con modalità documentabili, al recapito indicato da ciascun interessato.	1. Il Collegio si riunisce almeno ... 2. Le convocazioni sono fatte ...	1. Il Collegio si riunisce almeno quattro volte l'anno 2. Le convocazioni sono fatte dal suo Presidente del Collegio mediante invito personale trasmesso, con modalità documentabili, al recapito indicato da ciascun interessato. Il Collegio può svolgersi mediante sistemi di collegamento in teleconferenza ed in videoconferenza, ovvero con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video e/o audio collegati, purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati ovvero a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento di tutti

FAB1

FIRST/CSI

UNISIN

FISSE

ULICA

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Vigente	SCHEMA DI STATUTO	ADEGUATO
3. Degli accertamenti eseguiti, anche individualmente, e delle riunioni del Collegio deve farsi constare in apposito libro dei verbali, nel quale devono essere riportate anche le eventuali espressioni di dissenso. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti.	3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.	i partecipanti. Il Presidente accerta l'identità dei presenti e di coloro che sono collegati in tele o video conferenza, dandone atto a verbale. 3. Degli accertamenti eseguiti, anche individualmente, e delle riunioni del Collegio deve farsi constare in apposito libro dei verbali, nel quale devono essere riportate anche le eventuali espressioni di dissenso. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.	4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.	4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
5. I Sindaci devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea dei Delegati e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee dei Delegati consecutive, ovvero, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.	5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.	5. I Sindaci componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive, ovvero, o durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.
6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.	6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.	6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
7. Essi sono responsabili in solido con i Consiglieri per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.	7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.	7. Essi sono responsabili in solido con i Consiglieri gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

Vigente	SCHEMA DI STATUTO	ADEGUATO
8. L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall'art. 2407 del Codice Civile.	8. Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.	8. L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall'art. 2407 del Codice Civile. Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.
	Art. 26 - Direttore generale	Art. 26 - Direttore generale
	1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione.	1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione.
	2. Il Direttore generale è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione. Supporta l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento.	2. Il Direttore generale è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione. Supporta l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento.
	3. Il Direttore generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.	3. Il Direttore generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
	4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.	4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
	Art. 27 - Funzioni fondamentali	Art. 27 - Funzioni fondamentali
	1. Nell'ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna eventuale e alla funzione attuariale .	1. Nell'ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna.

Vigente		SCHEMA DI STATUTO		ADEGUATO
		2. Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di externalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.		2. Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di externalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
	3. Il titolare della funzione di gestione dei rischi eventuale: e il titolare della funzione attuariale comunica, almeno una volta l'anno, ovvero ogniqualevolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Consiglio di amministrazione [in alternativa: al Direttore generale] che stabilisce quali azioni intraprendere. Il titolare della funzione di revisione interna riferisce al Consiglio di amministrazione.	3. Il titolare della funzione di gestione dei rischi comunica, almeno una volta l'anno, ovvero ogniqualevolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Consiglio di amministrazione [in alternativa: al Direttore generale] che stabilisce quali azioni intraprendere. Il titolare della funzione di revisione interna riferisce al Consiglio di amministrazione.		3. Il titolare della funzione di gestione dei rischi comunica, almeno una volta l'anno, ovvero ogniqualevolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Consiglio di amministrazione che stabilisce quali azioni intraprendere. Il titolare della funzione di revisione interna riferisce al Consiglio di amministrazione.
B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE	B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE	B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE	B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE	B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Art. 28 - Incarichi di gestione	Art. 28 - Incarichi di gestione	Art. 28 - Incarichi di gestione	Art. 28 - Incarichi di gestione	Art. 28 - Incarichi di gestione
1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono gestite direttamente o affidate in gestione mediante convenzione con gestori professionali.	1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.	1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.	1 Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono gestite direttamente o integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori professionali abilitati ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.	1 Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono gestite direttamente o integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori professionali abilitati ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
	2. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere d) ed e), del Decreto, il Fondo può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.	2. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere d) ed e), del Decreto, il Fondo può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.		2. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere d) ed e), del Decreto, il Fondo può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

AB
F

FAB
S

FIRST/GR
M

UNISIN
A

Pag. 44 | 55
TISC
CICA
83

Vigente	SCHEMA DI STATUTO	ADEGUATO
2. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente applicabile ai fondi pensione preesistenti.	3. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.	23. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente applicabile ai fondi pensione preesistenti.
3. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti applicabili ai fondi pensione preesistenti e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dai Consiglieri, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di Amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.	4. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dal Consiglio di amministrazione, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.	34. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla disposizioni vigenti applicabili ai fondi pensione preesistenti normativa tempo per tempo vigente e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dai Consiglieri dal Consiglio di amministrazione, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di Amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.
4. Il Consiglio di amministrazione definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto delle disposizioni vigenti applicabili ai fondi pensione preesistenti, delle delibere assunte in materia di politiche di investimento, nonché delle previsioni di cui al presente Statuto.		45. Il Consiglio di amministrazione definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto delle disposizioni vigenti applicabili ai fondi pensione preesistenti, delle delibere assunte in materia di politiche di investimento, nonché delle previsioni di cui al presente Statuto.
5. Il Consiglio verifica i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle disposizioni di vigilanza applicabili ai fondi pensione preesistenti.	5. In coerenza con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento il Consiglio di amministrazione adotta parametri di riferimento per la verifica dei risultati conseguiti dai gestori.	56. Il Consiglio verifica i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle disposizioni di vigilanza applicabili ai fondi pensione preesistenti in coerenza con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento il Consiglio di amministrazione adotta parametri di riferimento per la verifica dei risultati conseguiti dai gestori.
Art. 29 - Banca depositaria 1. Il Fondo ha la facoltà di depositare tutte le risorse del Fondo presso un'unica "banca depositaria", sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa vigente.	Art. 29 - Depositario 1. Le risorse del Fondo in gestione sono depositate presso un unico soggetto distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente (di seguito "depositario").	Art. 29 - Banca di Depositarioa 1. Il Fondo ha la facoltà di depositare tutte le risorse del Fondo presso un'unica "banca depositaria", sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa vigente. Le risorse del Fondo in gestione sono depositate presso un unico soggetto distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalla


 FABI
 FIRSI/GR


UNISIN


P a g . 45 | 55
 TAC

 CILCA


Vigente	SCHEMA DI STATUTO	ADEGUATO
2. Ferma restando la responsabilità del Fondo per l'operato del soggetto delegato, il calcolo del valore della quota può essere delegato alla banca depositaria.	2. [eventuale] Il calcolo del valore della quota può essere delegato al depositario, ferma restando la responsabilità del Fondo per l'operato del soggetto delegato.	normativa tempo per tempo vigente (di seguito "depositario"). 2. Ferma restando la responsabilità del Fondo per l'operato del soggetto delegato, il calcolo del valore della quota può essere delegato alla banca depositaria, ferma restando la responsabilità del Fondo per l'operato del soggetto delegato.
3. Per la scelta della banca depositaria il Consiglio di amministrazione segue procedure caratterizzate da trasparenza.	3. Per la scelta del depositario il Consiglio di amministrazione segue la procedura prevista dall'art. 6, comma 6, del Decreto.	3. Per la scelta della banca depositaria il Consiglio di amministrazione segue la procedura caratterizzata da trasparenza prevista dall'articolo 6, comma 6, del Decreto.
4. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria eventualmente individuata riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo.	4. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono, su richiesta della stessa, informazioni su atti e fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario.	4. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria eventualmente individuata riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono, su richiesta della stessa, informazioni su atti e fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario.
5. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di banca depositaria.	5. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di depositario.	5. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di la banca depositaria.
Art. 30 - Conflitti di interesse		
1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse applicabile ai fondi pensione preesistenti.	1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Consiglio di amministrazione, in coerenza con la normativa tempo per tempo vigente.	1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Consiglio di amministrazione, in coerenza con la normativa tempo per tempo vigente in materia di conflitti di interesse applicabile ai fondi pensione preesistenti.
Art. 31 - Gestione amministrativa	Art. 31 - Gestione amministrativa	Art. 31 - Gestione amministrativa

Vigente	SCHEMA DI STATUTO	ADEGUATO
1. Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete: a) la tenuta dei rapporti con gli eventuali soggetti gestori e la banca depositaria; b) la tenuta della contabilità; c) la raccolta e gestione delle adesioni; d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti; e) la gestione delle prestazioni; f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo; g) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti; h) gli adempimenti fiscali e civilistici; i) riscossione dei crediti contributivi. 2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità. 3. Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente. 4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.	1. Il Fondo cura la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete: a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con il depositario; b) la tenuta della contabilità; c) la raccolta e la gestione delle adesioni; d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti; e) la gestione delle prestazioni; f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo; g) la predisposizione della modulistica e della Nota informativa, della rendicontazione e delle comunicazioni agli aderenti e ai beneficiari; h) gli adempimenti fiscali e civilistici. 2. Le attività inerenti alla gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità. 3. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono misure adeguate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente. 4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.	1. Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete: a) la tenuta dei rapporti con gli eventuali i soggetti gestori e con la banca depositaria; b) la tenuta della contabilità; c) la raccolta e la gestione delle adesioni; d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti; e) la gestione delle prestazioni; f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo; g) la predisposizione della modulistica e della Nota informativa, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti e ai beneficiari; h) gli adempimenti fiscali e civilistici; i) riscossione dei crediti contributivi 2. Le attività inerenti alla gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità. 3. Nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 2 prevedono stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure adeguate finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente. 4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Vigente	SCHEMA DI STATUTO	ADEGUATO
Art. 32 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio	Art. 32 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio	Art. 32 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio
1. Il Consiglio di amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.	1. Il Consiglio di amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.	1. Il Consiglio di amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.	2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.	2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.
3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio del Fondo sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.	3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio, il bilancio del Fondo e le relative relazioni sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.	3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e , il bilancio del Fondo e le relative relazioni sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.
Art. 33 – Esercizio sociale e bilancio d'esercizio	Art. 33 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio	Art. 33 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio
1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.	1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.	1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il Bilancio è accompagnato dalla relazione generale e dalla relazione del Collegio dei Sindaci, nonché della relazione della società di revisione di cui all'art. 17, comma 2, lett. b) in quanto nominata.	2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e dalla relazione di revisione legale. [nel caso in cui la revisione legale dei conti sia affidata al Collegio dei Sindaci, lo Statuto potrà prevedere il giudizio di un revisore esterno]	2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il B ilancio è accompagnato dalla relazione generale e sulla gestione , dalla relazione del Collegio dei Sindaci, nonché della relazione della società di revisione di cui all'art. 17, comma 2, lett. b) in quanto nominata.
3. Il bilancio, le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci e la relazione della Società di Revisione, in quanto nominata, devono restare depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli iscritti possano prenderne visione.	3. Il bilancio, la relazione sulla gestione, la relazione dei Sindaci e quella di revisione legale sono depositati in copia presso la sede legale del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione. <i>[eventuale: Qualora la revisione legale dei conti sia affidata al Collegio dei Sindaci e lo Statuto preveda il giudizio di un revisore</i>	3. Il bilancio, le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci e la relazione della Società di Revisione, in quanto nominata, devono restare la relazione sulla gestione, la relazione dei Sindaci e la relazione della Società di Revisione, in quanto nominata, sono depositati in copia presso la sede legale del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli iscritti aderenti possano prenderne visione.

Vigente	SCHEMA DI STATUTO	ADEGUATO
	<i>esterno, è previsto anche il deposito del suddetto giudizio.</i>	
	4. Il bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 3 sono resi pubblici sul sito web del Fondo.	4. Il bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 3 sono resi pubblici sul sito web del Fondo.
PARTE V – RAPPORTI CON GLI ISCRITTI	PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI	PARTE V – RAPPORTI CON GLI ISCRITTI ADERENTI
Art. 34 – Modalità di adesione	Art. 34 - Modalità di adesione	Art. 34 - Modalità di adesione
1. L'adesione al Fondo avviene mediante presentazione di apposita domanda con modulo compilato in ogni sua parte e sottoscritto. L'adesione deve essere preceduta dalla consegna dei documenti informativi previsti dalla COVIP e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente, a cura: a) del datore di lavoro, all'atto dell'assunzione o dell'inserimento nell'organico; b) del Fondo per i soggetti di cui alle lettere c) e d) dell'art.5.	1. L'adesione al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.	1. L'adesione al Fondo avviene mediante presentazione sottoscrizione di apposito domanda con modulo compilato in ogni sua parte e sottoscritto di adesione . L'adesione deve essere è preceduta dalla consegna dei documenti informativi previsti dalla COVIP e della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente, a cura: a) del datore di lavoro, all'atto dell'assunzione o dell'inserimento nell'organico; b) del Fondo per i soggetti di cui alle lettere c) e d) dell'art.5.
2. La domanda di adesione è presentata al Fondo.	2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.	2. La domanda di adesione è presentata al Fondo All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. Per gli aderenti, la domanda dovrà essere presentata contestualmente anche alla propria azienda, che la sottoscrive; tale domanda, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore ed è inoltrata per il tramite della Direzione della Struttura di appartenenza, la quale ne attesta il ricevimento all'interessato.		3. Per gli aderenti, la domanda dovrà essere presentata contestualmente anche alla propria azienda, che la sottoscrive; tale domanda, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore ed è inoltrata per il tramite della Direzione della Struttura di appartenenza, la quale ne attesta il ricevimento all'interessato.
4. L'iscritto è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite.	3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.	4. 3. L'aderente iscritto è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.

Vigente	SCHEMA DI STATUTO	ADEGUATO
	4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.	4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
5. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.	5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori può essere svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati, dei Centri di assistenza fiscale (CAF) e negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, nonché attraverso sito web, secondo quanto indicato nella Nota informativa.	5. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione. La raccolta delle adesioni dei lavoratori può essere svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nella sede del Fondo, nonché attraverso il sito web, secondo quanto indicato nella Nota informativa.
6. Per gli aderenti, le aziende comunicano al Fondo i dati anagrafici e retributivi ed ogni informazione necessaria ai fini dell'iscrizione di ciascun lavoratore che aderisce al Fondo, nonché ad identificare, con responsabilità esclusiva, il regime contributivo e pensionistico applicabile; provvede inoltre in merito ad ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione del presente Statuto.	6. In caso di adesione mediante sito web, il Fondo deve acquisire il consenso espresso dell'aderente all'utilizzo di tale strumento. L'aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l'esercizio di tale diritto, l'aderente invia una comunicazione scritta al Fondo con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione. Il Fondo, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme	6. Per gli aderenti, le aziende comunicano al Fondo i dati anagrafici e retributivi ed ogni informazione necessaria ai fini dell'iscrizione di ciascun lavoratore che aderisce al Fondo, nonché ad identificare, con responsabilità esclusiva, il regime contributivo e pensionistico applicabile; provvede inoltre in merito ad ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione del presente Statuto.
	6. In caso di adesione mediante sito web, il Fondo deve acquisire il consenso espresso dell'aderente all'utilizzo di tale strumento. L'aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l'esercizio di tale diritto, l'aderente invia una comunicazione scritta al Fondo con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione. Il Fondo, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme	6. In caso di adesione mediante sito web, il Fondo deve acquisire il consenso espresso dell'aderente all'utilizzo di tale strumento. L'aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l'esercizio di tale diritto, l'aderente invia una comunicazione scritta al Fondo con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione. Il Fondo, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme

Vigente	SCHEMA DI STATUTO	ADEGUATO
7. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dalle aziende, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.	eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. Il Fondo rende previamente noti all'aderente il momento in cui l'adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso.	eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. Il Fondo rende previamente noti all'aderente il momento in cui l'adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso.
8. Per gli aderenti l'adesione al Fondo ha decorrenza dal periodo di paga in corso alla data di pervenimento alle aziende della domanda di cui al comma 5, fatte salve le diverse previsioni di legge circa la decorrenza della destinazione del TFR. Ulteriori previsioni in merito a modalità, termini e decorrenze dell'adesione al Fondo Pensione possono essere stabilite nella fonte istitutiva. In tali casi le aziende provvedono a darne comunicazione al Fondo ai fini della immediata applicazione, nonché ai lavoratori interessati.	7. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR, e nel caso di adesione contrattuale, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.	7. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR e nel caso di adesione contrattuale , il Fondo, sulla base dei dati forniti dalle aziende datore di lavoro , comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
	8. L'aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tal fine, il Fondo comunica all'aderente che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.	8. Per gli aderenti l'adesione al Fondo ha decorrenza dal periodo di paga in corso alla data di pervenimento alle aziende imprese della domanda di cui al comma 5, fatte salve le diverse previsioni di legge circa la decorrenza della destinazione del TFR. Ulteriori previsioni in merito a modalità, termini e decorrenze dell'adesione al Fondo Pensione possono essere stabilite nella fonti istitutive. In tali casi le aziende imprese provvedono a darne comunicazione al Fondo ai fini della immediata applicazione, nonché ai lavoratori interessati.
Art. 35 – Trasparenza nei confronti degli iscritti	Art. 35 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari	Art. 35 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari
1. Il Fondo mette a disposizione degli iscritti: lo Statuto del Fondo, la Nota informativa, il bilancio e la	1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti la documentazione e tutte le altre informazioni utili	1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti: lo Statuto del Fondo, la Nota informativa, il bilancio e la

Vigente	SCHEMA DI STATUTO	ADEGUATO
eventuale relazione della società di revisione, il documento sulle anticipazioni di cui all'art. 13, comma 2, e tutte le altre informazioni utili agli iscritti secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet del Fondo. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.	secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito web e presso la sede legale del Fondo. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.	eventuale relazione della società di revisione, il documento sulle anticipazioni di cui all'art. 13, comma 2, e tutte le altre informazioni utili agli iscritti secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet del Fondo. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati: la documentazione e tutte le altre informazioni utili secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito web e presso la sede legale del Fondo. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.
2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull'andamento della gestione.	2. Il Fondo fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.	2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull'andamento della gestione. Il Fondo fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.
Art. 36 – Comunicazioni e reclami 1. Il Fondo definisce, in conformità alle disposizioni della COVIP, le modalità attraverso le quali gli iscritti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa.	Art. 36 – Comunicazioni e reclami 1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota informativa.	Art. 36 - Comunicazioni e reclami 1. Il Fondo definisce in conformità alle disposizioni della COVIP, le modalità attraverso le quali gli aderenti e i beneficiari possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa.
	Art. 36-bis - Clausola compromissoria Leventuale lse previste clausole arbitrali, queste dovranno riportare: numero e modalità di nomina dei	

Vigente	SCHEMA DI STATUTO	ADEGUATO
	componenti il collegio arbitrale, disciplinando anche il caso di inerzia di una delle parti; ambito delle materie compromettibili in arbitri da limitare a quello delle controversie derivanti dal rapporto associativo; natura dell'arbitrato (rituale/irrituale); natura del lodo che dovrà essere assunto secondo diritto	
PARTE VI - NORME FINALI	PARTE VI - NORME FINALI	PARTE VI - NORME FINALI
Art. 37 - Modifica dello Statuto	Art. 37 - Modifica dello Statuto	Art. 37 - Modifica dello Statuto
	1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP 2. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendono necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o delle fonti istitutive, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.	1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP. 1.2. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendono necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o delle fonti istitutive, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
1. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendono necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni prescrittive della COVIP. 2. L'Assemblea straordinaria approva le modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 17 comma 3. 3. Le modifiche di cui ai commi precedenti sono sottoposte all'approvazione della COVIP e vengono portate a conoscenza di tutti gli iscritti e delle aziende associate.	3. Le modifiche di cui al comma 2 sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile e trasmesse alla COVIP.	2. L'Assemblea straordinaria approva le modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 17 comma 3. 3. Le modifiche di cui ai commi precedenti sono sottoposte all'approvazione della COVIP e vengono portate a conoscenza di tutti gli iscritti e delle aziende associate al comma 2 sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile e trasmesse alla COVIP.
Art. 38 - Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio	Art. 38 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio	Art. 38 - Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio
1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea degli iscritti, in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano	1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di	1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea degli iscritti, straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o

Vigente	SCHEMA DI STATUTO	ADEGUATO
impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.	sopravenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.	di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. Lo scioglimento del Fondo può avvenire, inoltre, a seguito di conforme accordo tra le parti della fonte istitutiva approvato dall'Assemblea degli iscritti.	2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate all'art. 1.	2. Lo scioglimento del Fondo può avvenire, inoltre, a seguito di conforme accordo tra le parti della fonte istitutiva approvato dall'Assemblea degli iscritti. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate all'art. 1.
3. Per deliberare lo scioglimento del Fondo nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 che precedono occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli iscritti, espresso mediante referendum. La convocazione dell'Assemblea degli iscritti e le operazioni di voto vengono effettuate sulla base del Regolamento stabilito dalla fonte istitutiva, garantendo, in ogni caso, la segretezza del voto.		3. Per deliberare lo scioglimento del Fondo nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 che precedono occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli iscritti, espresso mediante referendum. La convocazione dell'Assemblea degli iscritti e le operazioni di voto vengono effettuate sulla base del Regolamento stabilito dalla fonte istitutiva, garantendo, in ogni caso, la segretezza del voto.
4. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri Organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.	3. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.	43. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri Organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
5. In caso di liquidazione del Fondo, il Consiglio di amministrazione procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli iscritti, nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.	4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria definisce gli adempimenti necessari, stabilendone modalità e termini, per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti e dei beneficiari e procede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.	54. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria precede definisce gli adempimenti necessari, stabilendo modalità e termini, per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti e dei beneficiari e procede, nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
Art. 39 - Rinvio 1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente.	Art. 39 - Rinvio 1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa tempo per vigente.	Art. 39 – Rinvio 1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.

FAB

FIRST/CSL

UNISIN

FISAC

Pag. 54 | 55

ULCA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
FAB1

[Handwritten signature]
FIRST/SL

[Handwritten signature]
UNISIN

[Handwritten signature]
FISAE

[Handwritten signature]
ULCA

